

**Il punto**

Scuole e università più coinvolte nella lotta alla disoccupazione

■■■ GIANNI BOCCHIERI*

■■■ All'inizio degli anni Duemila, l'organizzazione internazionale del lavoro dell'Onu pubblicò uno studio sui vari modelli di integrazione e sul raccordo tra servizi pubblici e servizi privati di collocamento. Ovviamente c'erano i Paesi economicamente più sviluppati. Ma ce n'erano anche altri non proprio così sviluppati. Mancava completamente l'Italia, non perché non ci fosse un modello di integrazione tra servizi pubblici e servizi privati, ma perché non esistevano ancora i servizi privati.

Fino al 1997, il mercato del lavoro italiano si fondava su due divieti: il divieto di intermediazione e il divieto di interposizione di manodopera. Entrambi i divieti escludevano che un soggetto privato potesse intervenire tra il lavoratore e l'impresa, prima o dopo la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo modo, nessuno poteva svolgere l'attività necessaria per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro e nessuno poteva effettuare la fornitura di manodopera.

Solo nel 1997, poco prima di una condanna della Corte Europea, i due divieti furono superati, con l'introduzione delle società di intermediazione e delle società di lavoro interinale. Tuttavia, l'intervento dei privati nel mercato del lavoro era regolato dal principio di esclusività dell'oggetto sociale, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro. In altre parole, le agenzie interinali non potevano svolgere l'attività di collocamento e le agenzie di collocamento non potevano

svolgere nessuna altra attività. In sintesi, i privati venivano ammessi ad operare nel mercato del lavoro, ma con moderazione.

Con la riforma Biagi, venne superato il modello dell'oggetto esclusivo a favore della polifunzionalità. Le società di intermediazione e di interinale si trasformarono in agenzie per il lavoro, che possono ora effettuare tutte le attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e ricollocazione. Oltre alle agenzie per il lavoro, la legge Biagi introdusse regimi speciali di autorizzazione all'attività di mediazione a favore di particolari soggetti istituzionali.

Con l'ultimo provvedimento finanziario, semplificandola, il ministro Sacconi ha ulteriormente completato la liberalizzazione delle attività di mediazione per comuni, province, camere di commercio, scuole secondarie e università.

L'obbligo di pubblicazione dei curricula da parte delle scuole e delle università era già stato previsto nel piano di azione per l'occupabilità dei giovani del ministro Gelmini e dello stesso ministro Sacconi, proprio per favorire una migliore e più rapida transizione dalla scuola al lavoro. È evidente che coinvolgere le scuole e le università nell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro darà un'ulteriore possibilità di integrazione tra scuola e lavoro, a reciproco vantaggio anche per il contrasto della disoccupazione giovanile.

***Co-direttore
Osservatorio Adapt**

